ALLEGATO A

PROPOSTE DI VARIAZIONE AL REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Legenda: le parti da ~~eliminare sono cancellate nella modalità seguente~~
le parti da aggiungere sono evidenziate in giallo

TITOLO III

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 16 - Modalità applicative del ravvedimento operoso

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, dall'art. 15, lett. o) D. Lgs. 158/2015 e dall'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14/06/2024, n. 87.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità di imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D. Lgs. 472/1997.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune:

1) in caso di **ravvedimento operoso per omesso o parziale pagamento**, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento (ravvedimento sprint)
- ad un decimo del minimo edittale (1,5%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della stessa (ravvedimento breve);
- ad un nono del minimo (1,67%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di novanta giorni dalla data della stessa (ravvedimento intermedio);

- ad un ottavo del minimo edittale (3,75%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di trecentosessantacinque (365) giorni dalla data della stessa (ravvedimento lungo);
- ad un settimo del minimo (4,29%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di settecentotrenta (730) giorni dalla data della stessa (sanzione ridotta);
- ad un sesto del minimo (5,00%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il settecentotrentesimo giorno dalla scadenza (ravvedimento lunghissimo).

2) in caso di **ravvedimento operoso per omessa dichiarazione**, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- ad un decimo del minimo edittale (50% ridotto ad 1/10 ossia 5%) ove la dichiarazione venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
- ad un decimo del minimo edittale (100% ridotto ad 1/10 ossia 10%) ove la dichiarazione venga presentata con un ritardo superiore a 30 giorni ma comunque entro il termine di novanta giorni.

~~Le nuove ipotesi di riduzione della sanzione si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative vigenti fino al 2019.~~

L'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 14/06/2024, n. 87 riduce dal 30% al 25% la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs 471/97 ossia la sanzione irrogabile per l'omesso/tardivo versamento.

L'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14/06/2024, n. 87 modifica l'articolo 13 del D. Lgs n. 472 del 1997, articolo che riguarda la disciplina del ravvedimento operoso. L'art. 5 dello stesso decreto legislativo n. 87 del 2024 dispone, inoltre, che le modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

In applicazione di quanto sopra esposto:

1) in caso di **ravvedimento per omesso o parziale versamento**, la sanzione è ridotta nel seguente modo:

- in misura pari allo 0,083% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quindici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento (ravvedimento sprint)
- ad un decimo del minimo edittale (1,25%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il quindicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della stessa (ravvedimento breve);
- ad un nono del minimo (1,39%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di novanta giorni dalla data della stessa (ravvedimento intermedio);
- ad un ottavo del minimo edittale (3,125%), ove il ravvedimento venga eseguito dopo il novantesimo giorno dalla scadenza ma comunque entro il termine di trecentosessantacinque (365) giorni dalla data della stessa (ravvedimento lungo);
- ad un settimo del minimo (3,57%), ove il ravvedimento venga eseguito oltre un anno dall'omissione o dall'errore (ravvedimento lunghissimo);

2) in caso di **ravvedimento** per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **dopo la notifica dello schema d'atto relativo al contraddittorio preventivo**, non proceduto da un verbale di

contestazione e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo (4,17%).

Il D. Lgs del 14/06/2024, n. 87 ha modificato l'art. 7 del D. Lgs 472/97 riducendo ad un terzo la sanzione per la presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine.

In applicazione a quanto sopra esposto:

1) in caso di **ravvedimento per tardiva presentazione della dichiarazione** la sanzione è ridotta con le seguenti modalità:

- ad un decimo del minimo edittale (3,33%) ove la dichiarazione venga presentata entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine;
- Ad un decimo del minimo edittale (10%) ove la dichiarazione venga presentata dopo il trentesimo giorno ma entro i 90 giorni dalla scadenza del relativo termine.

La nuova normativa, introducendo all'art. 13, del D. Lgs 472/97, il comma 2-ter, chiarisce che non è prevista la riduzione di sanzione in caso di presentazione della dichiarazione oltre i 90 giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

~~Nel caso di ravvedimento operoso per violazioni commesse in relazione all'Imposta Municipale Propria, la regolarizzazione successiva all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore, può intervenire esclusivamente a fronte di preliminare richiesta avanzata ed accolta dal Comune, da intendersi come sostitutiva dell'ordinaria attività di accertamento, ed il pagamento dell'imposta dovuta, oltre a sanzioni ed interessi, può intervenire esclusivamente mediante versamento diretto a favore del Comune~~.

La regolarizzazione delle emissioni formali compiuta in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D. Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purchè la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 28 - Entrata in vigore

~~Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.~~

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2025.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.